



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del [REDACTED] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. [REDACTED] del ruolo generale del lavoro dell'anno [REDACTED]
vertente

TRA

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fiore
Tartaglia col quale è elettivamente domiciliato in Salerno [REDACTED] a
[REDACTED] presso lo studio [REDACTED]

- RICORRENTE -

E

- 1) **MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno presso la cui sede è *ope legis* domiciliato in Salerno al corso Vittorio Emanuele n. 58;
- 2) **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott.ssa Paola

Salati con la quale è elettivamente domiciliato in Salerno alla via Bartolomeo Prignano n. 3 presso la sede della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno;

- RESISTENTI -

OGGETTO: rivalutazione della percentuale di invalidità complessiva di soggetto già riconosciuto equiparato a vittima del dovere.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il [REDACTED] premesso di essere militare e di aver svolto negli anni passati missioni all'estero in territori contaminati dall'uranio impoverito (segnatamente Kosovo e Iraq), di aver contratto a causa di tale esposizione [REDACTED] e di essere stato riconosciuto con apposito decreto del Ministero della Difesa soggetto equiparato alle vittime del dovere con una percentuale d'invalidità complessiva del 15%, ritenendo errata la predetta quantificazione, ha reclamato una rivalutazione della percentuale di invalidità complessiva di almeno il 50% e, per l'effetto, ha chiesto di condannare Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia e delle Finanze a riliquidare la speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004 già riconosciutagli nonché, essendo l'invalidità superiore a 1/4 della capacità lavorativa, a erogare l'assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004 e l'assegno vitalizio ex art. 2, L. n. 407 del 1998.

Regolarmente instauratosi il contraddittorio si sono costituiti in giudizio entrambi i Ministeri convenuti. Il Ministero della Difesa ha contestato nel merito la domanda attorea e ne ha chiesto il rigetto. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, invece, si è limitato a sottolineare il proprio difetto di legittimazione passiva e ha chiesto l'estromissione dal giudizio.

In via istruttoria è stato conferito al CTU dott. Ruggiero Falivene incarico di quantificare la percentuale invalidante.

All'odierna udienza, questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 83, comma 7, lett. h) del d.l. 18/2020, ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal [REDACTED] è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni che si vengono a illustrare.

In limine litis preme sottolineare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

E invero, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 243/2006, le Amministrazioni di appartenenza delle vittime del dovere (e soggetti equiparati) hanno l'obbligo di comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'ammontare delle somme da inserire in bilancio ai fini della liquidazione delle relative provvidenze, restando peraltro obbligati ad effettuare i relativi pagamenti. Donde il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle

Finanze, che si limita a prendere atto dell'ammontare delle somme da inserire in bilancio.

Tanto precisato sulla platea dei soggetti legittimati a stare in giudizio, scendendo nel merito della controversia, occorre anzitutto individuare le norme che presiedono al calcolo dell'invalidità per le vittime del dovere e i soggetti a esse equiparati.

E così, l'art. 6, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, intitolata "*Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice*", prevede: "*Le percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale ...*".

La disposizione è stata estesa alle vittime del dovere, nell'ambito della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo (vedi art. 1, commi 562 e 565 della legge 23 dicembre 2005, n. 266), dall'art. 4, lett. c, n. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il quale prevede espressamente, con riguardo alla legge n. 206 del 2004, "*la possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all'art. 6, comma 1*".

È stato poi emanato il regolamento di cui al D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, al fine di "*disciplinare i criteri medico legali con disposizioni di carattere*

generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999".

Non è dubitabile che i criteri stabiliti dal regolamento n. 181/2009 riguardino anche l'accertamento dell'invalidità permanente e del danno biologico riportati dalle vittime del dovere.

Il D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, che regolamentava termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti a esse equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, dopo aver specificato, all'art. 3, comma 7, che *"fermo restando quanto stabilito dal presente articolo, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510"*, all'art. 5 indicava i criteri del calcolo dell'invalidità complessiva.

Quella normativa è stata superata dal D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, che, nel preambolo, lascia intendere come la sua finalità sia l'integrazione, con una disciplina generale e uniforme, della norma contenuta nell'art. 6, comma 1 della legge n. 206/2004, in materia di riconoscimento e di aggravamento delle invalidità, attraverso l'introduzione di criteri che tengano conto del danno biologico e morale.

In proposito, è opportuno richiamare il seguente passaggio del preambolo:
"Considerato che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica

n. 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità necessitano di integrazioni anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 206 del 2004; Ritenuto pertanto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 510 del 1999..."

In definitiva, l'art. 6, comma 1°, della legge 3 agosto 2004, n. 206, che si occupa della rivalutazione delle invalidità già riconosciute, disponendo che debba tenersi conto dell'aggravamento intercorso e del danno biologico e morale, si applica, per espressa disposizione (art. 4, lett. c, n. 1 del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243), alle vittime del dovere.

Inoltre, anche il D.P.R. n. 181 del 2009, nel dettare criteri medico legali uniformi per la determinazione dell'invalidità complessiva, si applica alle vittime del dovere, poiché tra le due normative - il D.P.R. del 2009 e la legge del 2004 - intercorre un rapporto di integrazione, cosicché l'applicazione alle vittime del dovere dell'art. 6, comma 1 della legge n. 206 del 2004, imposta dal citato art. 4, comma 1, lett. c, del D.P.R. n. 243/2006, rimarrebbe priva di effetti, se non si ritenesse operativo il regolamento integrativo.

Né pare condivisibile la tesi restrittiva enunciata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2881/2015, secondo cui l'ambito applicativo del regolamento n. 181/2009 sarebbe limitato alle vittime del terrorismo già indennizzate prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004 e alle vittime del dovere di

cui alle leggi n. 628/1973 e n. 466/1980, indennizzate prima del 1o gennaio 2006. Una siffatta interpretazione, oltre ad apparire irragionevole per la platea assai ristretta dei destinatari (una decina di persone), è in contrasto con le disposizioni finali dettate dall'art. 6 del D.P.R. n. 181 del 2009: queste, in conformità alla regola generale stabilita dall'art. 11 delle preleggi, secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire, prevedono che, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, si applichino i criteri stabiliti dagli articoli 3 e 4, per quanto attiene sia all'accertamento delle nuove invalidità sia alla revisione delle invalidità valutate in difformità rispetto alle disposizioni introdotte con il regolamento stesso.

Ne discende che, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 6, comma 1 della legge n. 206/2004, costituito dal D.P.R. n. 181/2009, si applicano i criteri di cui agli articoli 3 e 4 del D.P.R. medesimo, al fine sia di determinare le nuove invalidità, sia di rideterminare le invalidità già accertate, anche per le vittime del dovere e per gli equiparati.

Procedendo pertanto alla valutazione dell'invalidità e ribadito che il D.P.R. n. 181 del 2009 è stato emanato per dare attuazione alla L. n. 206 del 2007 e, come si legge in premessa, per disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche, occorre anzitutto evidenziare che, da una lettura sistematica dell'art. 3 e dell'art. 4 del richiamato DPR, il criterio è unico, sia per la valutazione di prima istanza, sia per la speciale rivalutazione delle invalidità

già riconosciute ed indennizzate, procedendosi alla determinazione di una percentuale unica d'invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale. In particolare occorre tener conto della percentuale d'invalidità permanente (IP), riferita alla capacità lavorativa - scegliendo il valore più favorevole tra quello determinato in base alle tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 e quello determinato in base alle tabelle di cui al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, tenendo conto dell'equiparazione delle fasce percentuali d'invalidità permanente, secondo le corrispondenze indicate nella tabella in allegato 1 - della percentuale del danno morale (DM) effettuata tenendo conto dell'entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico e quindi pervenendo alla percentuale unica di invalidità complessiva (IC), data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: $IC = DB + DM + (IP - DB)$.

D'altra parte non si comprenderebbe il motivo logico per cui il criterio medico legale dovrebbe essere differenziato in sede di prima valutazione e in sede di rivalutazione per i casi previsti, a meno che non voler legittimare una irrazionale e ingiustificabile disparità di trattamento tra quanti hanno già ottenuto il riconoscimento delle indennità e quanti, pur essendo naturali

destinatari delle nuove norme, non si vedrebbero applicare la disciplina prevista.

Sul punto è stata svolta consulenza tecnica d'ufficio, che, epurata di una serie di valutazioni afferenti la legittimità di taluni istituti e la normativa applicabile - valutazioni che comunque non inficiano l'elaborato in termini di nullità - ha comunque accertato che applicando la predetta formula $IC=DB+DM+(IP-DB)$ il [REDACTED] presenta un grado d'invalidità pari al 30% di per sé sufficiente per la concessione degli speciali assegni vitalizi e sulla base della quale dovranno calcolarsi tutti i benefici assistenziali spettanti.

Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, *per relationem*, la motivazione in fatto della presente sentenza.

Da ciò consegue che il Ministero della Difesa dovrà essere condannato al pagamento, al netto di quanto già percepito dal ricorrente per le medesime patologie, a decorrere dal [REDACTED] (trattasi della data indicata in CTU come data di stabilizzazione dei postumi), dell'assegno vitalizio ex art. 2, L. n. 407 del 1998, computato nel suo importo intero (sul punto Cass. n. 7761/17 per cui "*In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad*

essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata") nonché dell'assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004 (così come previsto dall'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007). Dovrà inoltre essere condannata al pagamento della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004, da calcolarsi in misura pari alla percentuale di invalidità e, quindi, al 30%. Dovrà, infine, essere ribadito il diritto del ricorrente all'assistenza psicologica, al beneficio dei medicinali fascia C gratuiti e all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica.

A tale accoglimento della domanda attorea dovrebbe seguire a rigore la refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente. Tuttavia questo Giudicante reputa opportuno compensarle tenendo conto della complessità della questione trattata, dei contrasti giurisprudenziali nella ricostruzione della normativa applicabile e della chiamata in causa di un soggetto - il Ministero dell'Economia e delle Finanze - che, come sopra rilevato, difetta della legittimazione processuale.

Le spese del CTU dott. Ruggiero Falivene, invece, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del Ministero della Difesa per il generale principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. [REDACTED] del ruolo generale lavoro dell'anno [REDACTED] promosso da [REDACTED] nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri p.t., così provvede:

- 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del [REDACTED] - già riconosciuto equiparato a vittima del dovere e al netto di quanto già percepito dal medesimo - a decorrere dal [REDACTED], dell'assegno vitalizio ex art. 2 L. n. 407 del 1998, nonché dell'assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, L. n. 206 del 2004 (così come previsto dall'art. 2, comma 105, L. n. 244 del 2007) nonché al pagamento della speciale elargizione di cui all'art. 5, comma 1, L. n. 206 del 2004, da calcolarsi in misura del 30%, oltre interessi di legge fino al soddisfo;
- 3) dichiara il diritto del [REDACTED] all'assistenza psicologica, al beneficio dei medicinali fascia C gratuiti e all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica;
- 4) compensa interamente tra le parti le spese di lite;
- 5) pone definitivamente a carico del Ministero della Difesa le spese di CTU.

Salerno, [REDACTED]

Il Giudice della Sezione Lavoro

Dott. Giovanni Magro